

N. 3/08 A.S.

SENT. 105/08
REP. 15575
CRON. 3125



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FERIALE CIVILE - FALLIMENTARE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - DOTT. PAOLO MARIA GALIZZI | PRESIDENTE |
| - DOTT. MARINO MARONGIU | GIUDICE REL. |
| - DOTT. ANGELO TIBALDI | GIUDICE |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione dello stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 8.7.1999 n. 270 promosso con ricorso depositato in data 30/7/2008 da:

TEXFER s.p.a. in liquidazione in persona dei liquidatori Eugenio Mandelli ed Anna Lebotti, con sede legale in Milano, via Annunciata n° 7 e sede effettiva in Ponte S. Pietro, via S. Clemente n° 53, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Zonca ed Enrico Felli del Foro di Bergamo e dagli Avv.ti Carlo Manzoni, Marina Pezza e Roberto Lupone del Foro di Milano;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso nonchè gli atti e documenti allegati, udita la relazione del Giudice delegato all'audizione a norma dell'art. 7 1° c. D. Lgs. 270/99;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. cit., poichè la sede principale ed effettiva della società trovasi nel circondario del Tribunale di Bergamo, come emerge da quanto illustrato nel ricorso (pagg. 21-23) con speciale riguardo alla mera ubicazione della sede legale in Milano presso lo studio di un commercialista a fronte della permanenza - da sempre, indipendentemente dalle più recenti vicende societarie e finanziarie descritte e documentate in atti connesse alle realtà produttive delle controllate con sede in Sardegna - del centro organizzativo, direttivo, funzionale e strategicamente produttivo, in assenza, allo stato, di altri elementi per radicare diversamente la competenza;

ritenuto, inoltre, che l'ubicazione della sede legale dichiarata a seguito del trasferimento in Milano non assume rilevanza ai fini della effettiva competenza di questo Tribunale, non risultando - come anche emerso dall'audizione del liquidatore dott. Mandelli a verbale in data 13/8/2008 - espletata alcuna effettiva attività gestionale o liquidatoria nella (solo formale) sede legale medesima, sicchè non può certo dirsi che l'individuazione svolta dalla società ricorrente al circondario in

1

cui risulta la sede effettiva di Bergamo debba considerarsi indebitamente ed equivocamente prescelta solo per far apparire l'esercizio dell'impresa societaria in luogo diverso da quello rappresentante effettivamente dal centro propulsivo degli affari aziendali e della direzione ed amministrazione della impresa stessa; rilevato che l'evidenziata mancata corrispondenza fra la sede legale e quella di svolgimento dell'attività propulsiva o liquidatoria è confermata dalla rappresentata inesistenza di una vera e propria sede in Milano (trattandosi di mero recapito presso studio professionale) e dalle circostanze illustrate nel ricorso sulla base degli allegati, da cui non emerge qualsivoglia concreto elemento che l'attività gestionale, direttiva e strategica sia stata svolta nel circondario di Milano, onde viene meno nella specie, a fronte dei contrari elementi seri, univoci e concordanti, la mera presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva;

rilevato che risultano tempestivamente eseguite le comunicazioni di cui all'art. 7 D. Lgs 270/99 al ricorrente e al Ministero delle Attività Produttive, il quale ha fatto pervenire il parere previsto dallo stesso articolo con cui rileva la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 270/99 e designa quale commissario giudiziale il prof. Avv. Emanuele Rimini, nato a Milano il 7/12/1962;

che risulta depositata in allegato al ricorso la documentazione richiesta dall'art. 5 comma 2 D. Lgs. cit.;

ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 2 D. Lgs. cit.

in quanto:

a) la società ricorrente occupa da almeno un anno oltre 200 dipendenti (345 nell'ultimo anno, computabili ancorchè attualmente ammessi al trattamento di CIGS, 433 in media nell'ultimo esercizio 2006-2007);

b) presenta un'esposizione debitoria pari a € 125.155.873,90 superiore ai 2/3 tanto dell'attivo dello stato patrimoniale (pari ad € 104.015.303) che dei ricavi realizzati nell'ultimo esercizio (pari ad € 41.555.492);

che lo stato d'insolvenza risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30/6/2008 dalla quale si evince che a fronte di un attivo circolante per importo complessivo di circa € 26.000.000 sussistono debiti a breve per complessivi € 55.000.000, al netto di quelli verso le controllate, ed è confermata dall'iscrizione di ipoteche giudiziali per oltre € 3.500.000, nonché da numerosi decreti ingiuntivi esecutivi;

che risulta opportuno, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, l'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale;

ritenuto in conclusione che nella specie ricorrono gli estremi di legge per emettere la richiesta declaratoria;

P.Q.M.


il Tribunale, visto l'art. 8 D. Lgs. 270/99, così provvede:

- 1) dichiara lo stato d'insolvenza di TEXFER s.p.a. in liquidazione (già LEGLER s.p.a.) in persona dei legali rappresentanti Mandelli ed Anna Lebotti, con sede legale in Milano, via Annunciata n° 7 e sede effettiva in Ponte S. Pietro, via S. Clemente n° 53;
- 2) visti i decreti nn° 28 e 36 del Presidente del Tribunale, nomina Giudice delegato il Dott. Luciano Alfani;
- 3) nomina Commissario Giudiziale il prof. Avv. Emanuele Rimini, nato a Milano il 7/12/1962;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su beni in possesso di Texfer s.p.a. termine fino al 20/12/2008 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica, restituzione o separazione;
- 5) fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 19/1/2009 alle ore 9.30;
- 6) dispone che la gestione dell'impresa fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30 D. Lgs. 270/99, sia affidata al Commissario Giudiziale;
- 7) dispone procedersi:
 - a) alla comunicazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F.
 - b) all'inserimento della presente sentenza a norma dell'art. 94 D.Lgs. 270/99 nel sito www.tribunaledibergamo.net,


c) alla comunicazione della presente sentenza al Ministero delle
Attività Produttive e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Bergamo il 14/8/2008

IL PRESIDENTE




IL GIUDICE ESTENSORE



IL CANCELLIERE

Il C.



Depositato in Cancelleria

18 AUG. 2008

Il

Il Cancelliere

